



COMUNE DI MULAZZO
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

REGOLAMENTO COMUNALE
per la disciplina della concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:
 - a. la concessione di sovvenzioni;
 - b. la concessione di contributi;
 - c. la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
 - d. l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:
 - a. per *“concessione di sovvenzioni”* si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
 - b. per *“concessione di contributi”*: si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
 - c. per *“concessione di sussidi ed ausili finanziari”* si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.
In particolare si intende:
 - per *“sussidio”* un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
 - per *“ausilio finanziario”*, un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
 - d. per *“attribuzione di vantaggi economici”*: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le *“collaborazioni”* ed i *“patrocini”* senza concessioni in denaro.

CAPO II CONCESSIONE DI SOVVENZIONI

Art. 3 - Soggetti beneficiari delle sovvenzioni

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):
 - a. le persone fisiche;
 - b. le persone giuridiche;
 - c. le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art.4 - Scopo delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, sempreché interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art-5 - Carattere delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a. straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - b. continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri;
2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.
3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento o le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art.6 - Somministrazione delle sovvenzioni.

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.
2. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

CAPO III CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 7 - Soggetti beneficiari dei contributi

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):
 - a. le persone fisiche;
 - b. le persone giuridiche;
 - c. le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art.8 - Scopo dei contributi

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Art 9 - Carattere dei contributi

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a. straordinario: in caso di intervento "*una tantum*" teso a sanare situazioni eccezionali;
 - b. continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari,
2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 10 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo a seguito di domanda motivata e documentata.

CAPO IV CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

Art. 11 - Finalità della concessione di sussidi ed ausili finanziari

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.
2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.
3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Art.12 - Soggetti beneficiari dei sussidi ed ausili finanziari - Limiti.

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):
 - a. le persone residenti in questo comune;
 - b. le persone non residenti in questo comune, di passaggio;
 - c. gli stranieri e gli apolidi.
2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto alla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.
3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale,

Art. 13 - Procedure per l'assegnazione dei sussidi

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza

Art. -14 Procedure per l'assegnazione degli ausili finanziari

2. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta comunale

CAPO V ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art.15 - Soggetti beneficiari di vantaggi economici

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):
 - a. le persone fisiche;
 - b. le persone giuridiche;
 - c. le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 16 - Scopo della concessione di vantaggi economici

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

Art. 17 - Natura del vantaggio economico

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

- A) al godimento di un bene comunale mediante:
- a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
 - a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
 - a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
- B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
- b.1 pubblico trasporto;
 - b.2 trasporto scolastico;
 - b.3 mensa;
 - b.4 attività sportive gestite dal Comune;
 - b.5 assistenza domiciliare;
2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Art. 18 - Procedure per ottenere il godimento di un bene comunale

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
 - a. dei motivi della richiesta;
 - b. dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
 - c. per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
 - d. per le associazioni, gruppi, comitali ecc., gli scopi istitutivi,
2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale e potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.
3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.
4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.
5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

Art. 19 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.
2. La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta Comunale

Art.20 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o privati

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, proveranno applicazione le norme di cui al presente Regolamento.

Art. 21 - Albo dei Beneficiari

1. È istituito l'Albo dei Beneficiari di provvidenze di materia economica.
2. L'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è aggiornato annualmente entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti. nel precedente esercizio.

Art. 22 - Contenuti dell'Albo dei Beneficiari

1. L'Albo è suddiviso in settori di intervento ordinati come appresso:
 - a. assistenza e sicurezza sociale;
 - b. attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c. sviluppo economico;
 - d. attività culturali ed educative;
 - e. tutela dei lavori ambientali;
 - f. interventi straordinari
 - g. altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto all'Albo sono indicati:
 - a. Nome e cognome, anno di nascita, indirizzo;
 - b. Finalità dell'intervento, espresso in forma sintetica;
 - c. Importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d. Durata in mesi dell'Intervento;
 - e. Disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni o, in mancanza, norma regolamentare.
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione od altri organismi, inseriti nell'Albo sono indicati:
 - a. denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o societaria.
 - b. indirizzo;
 - c. finalità dell'intervento espressa in forma sintetica
 - d. importo o valor economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e. disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo ,le erogazioni o, in mancanza , norma regolamentare.

Art. 23 –

1. Alla prima redazione dell'Albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Uff. di Segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'art. precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultante contabili, dall'Ufficio Ragioneria.
2. L'Albo è pubblicato per due mesi all'Albo Pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità.
4. Copia dell'Albo e i successivi aggiornamenti annuali è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 30 aprile di ogni anno.

Art.24 - Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:
 - a. le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
 - b. le leggi regionali;e leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 25 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento è pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 della Legge 08/06/1990, n. 142 e sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.26 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo al a data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Il presente regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 11/04/1992 con atto n. 33
- E' stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni - CO.RE.CO. nella seduta del
- È entrato in vigore il giorno 27/05/1992